



## **Assistenza contenzioso dal 01.04.2020**

**ATTENZIONE:** i colleghi tributaristi che svolgono anche attività di **CONTENZIOSO TRIBUTARIO**, in quanto iscritti negli elenchi tenuti fino al 31.03.2020 dal MEF e dall'ADE, se vorranno continuare nell'attività contenziosa dovranno comunicare al Dipartimento delle Finanze (nuovo tenutario unico dell'elenco) **entro il 31.10.2020** una autocertificazione dove dichiarare, fra le altre cose, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei **requisiti prescritti** per la iscrizione all'apposita sezione e **l'assenza di cause di incompatibilità**.

Tra le cause di incompatibilità **in vigore dal 01.04.2020** sono state previste anche:

- a) l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale, svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;
- b) la qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione (esclusa l'attività di amministrazione di beni, personali o familiari)

I colleghi che si trovassero, pertanto, in una di queste situazioni *(o nelle altre previste dall'art. 9, D.M. 05/08/2019 ovvero fossero carenti di uno dei requisiti di cui all'art. 3)* si astengano dal 01.04.2020 dall'effettuare pratiche contenziose in qualità di difensori (procuratori alle liti).

I soggetti iscritti nell'**elenco precedentemente tenuto dal Ministero Economia e Finanze** sono:

- ex-dipendenti dell'Amministrazione Finanziaria (A.F.) di cui all'art. 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

i soggetti iscritti invece nell'**elenco precedentemente tenuto dall'Agenzie delle Entrate** sono:

- soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 negli elenchi dei periti e degli esperti tributari, tenuti dalle Camere di Commercio, per la categoria tributi, in possesso di Diploma di Laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o equipollenti o di Diploma di Ragioniere;



- funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (15 gennaio 1993), risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle ex Intendenze di Finanza competenti per territorio;
- dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del Cod. Civ., in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o equipollenti o di Diploma di Ragioneria e della relativa abilitazione professionale.

**Si raccomanda la lettura del D.M. 05/08/2019 e della Circolare n. 2/DF del 31/03/2020**

**Sondrio, 02 aprile 2020**

**Zambon Giuseppe (Ivan)**